Sentenza n.

84/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini Presidente

Annalaura Leoni Giudice relatore

Khelena Nikifarava Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 63143 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

BARBACCI Gino (c.f. BRBGNI55P10G143N), nato a Luni (SP) il 10.09.1955 e residente a Viareggio (LU) in Via Leonardo da Vinci, n. 161, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Tavazzi presso il cui studio, in Bologna, Via Marconi n. 9, è elettivamente domiciliato (pec micheletavazzi@ordineavvocatibopec.it);

convenuto

MAGIERA Alberto (c.f. MGRLRT52M02G628U), nato a Pietrasanta (LU) il 02.08.1952, ivi residente in Via Verga, n. 10/B, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Leonardo Tarabella presso il cui studio, in Pietrasanta (LU), Via Aurelia Sud n. 14, è elettivamente domiciliato (pec leonardo.tarabella@pec.avvocatilucca.it);

convenuto

VIRZI' Matteo (c.f. VRZMTT74A15G273A), nato a Palermo il 15.01.1974 e residente a Carini (PA) in Via Geranio, n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Tucci presso il cui studio, in Bagni di Lucca, fraz. San Cassiano di Controni loc. Casapieri n. 2, è elettivamente domiciliato (pec elisabetta.tucci@pec.avvocatilucca.it);

convenuto

uditi**,** all'udienza pubblica del 16 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario, dott. Giacomo Vannacci, la relatrice, primo Referendario Annalaura Leoni, il Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Fabio Alpini, l'avv. Tarabella per il convenuto dott. Magiera, gli avv.ti Calabri e Sansobrino, in sostituzione dell'avv. Tavazzi, per il convenuto dott. Barbacci e l'avv. Tucci per il convenuto dott. Virzì;

ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 17 luglio 2024, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. Gino Barbacci, il dott. Alberto Magiera ed il dott. Matteo Virzì chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 1.015.040,98, in parti uguali, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in favore dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

Secondo la requirente, i medici convenuti avrebbero arrecato un danno patrimoniale indiretto all'Azienda, derivante dalla somma da questa

corrisposta in ragione di un sinistro sanitario, ascrivibile alle condotte dei medesimi, coinvolgente la sig.ra -, deceduta il 17 maggio 2011, presso l'Ospedale Versilia di Lido di Camaiore (LU), per embolia polmonare.

Riferisce, in particolare, l'attrice che la sig.ra -, presentatasi al pronto soccorso della Versilia in data 16 maggio 2011, lamentando difficoltà respiratorie che perduravano da alcuni giorni, veniva sottoposta a vari esami, per poi essere dimessa alle 22:37 del medesimo giorno con diagnosi di "*verosimile riacutizzazione di BPCO*" (broncopneumopatia cronica ostruttiva) e prescrizione di terapia; la -, uscita in sala di aspetto, perdeva coscienza e veniva nuovamente ricoverata in codice rosso. Compiute ulteriori attività mediche, decedeva alle ore 00:15 del 17 maggio 2011.

All'esito del giudizio ordinario di cognizione instaurato dagli eredi della - innanzi al Tribunale di Lucca, con sentenza n. 149/2019 l'Azienda sanitaria veniva condannata al risarcimento, oltre spese e accessori, come sopra quantificato, e, ritenuta non opportuna l'impugnazione della pronuncia di primo grado, procedeva all'emissione di ordinativo di pagamento in data 16 maggio 2019.

La Procura ha evidenziato che la decisione del giudice ordinario di primo grado, rifacendosi a quanto rappresentato dalla CTU medico legale esperita, abbia ricondotto l'evento infausto occorso alla sig.ra - alla condotta dei sanitari dell'azienda, ritenuta in tale sede come colposa, consistita sostanzialmente nell'errata diagnosi di BPCO ed omessa diagnosi della patologia di trombo embolia polmonare massiva

e nella conseguente omessa prescrizione di ulteriori esami strumentali e mancata somministrazione delle necessarie cure farmacologiche.

Parte attrice, nell'illustrazione dei fatti, ha dato atto in sintesi delle deduzioni depositate dai convenuti Barbacci e Magiera in istruttoria, segnalando che il convenuto Virzì, pur destinatario di regolare notificazione dell'invito a dedurre eseguita secondo legge, come da relate di notifica ex art. 140 c.p.c. in atti, non aveva depositato deduzioni, né formulata istanza di audizione personale.

Pertanto, anche replicando alle osservazioni formulate dai convenuti che avevano dedotto, riportate in sintesi nell'atto di citazione, ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della disciplina introdotta dalla legge n. 24/2017, in quanto entrata in vigore successivamente ai fatti di causa, ed ha rimarcato la valutabilità, ai fini del presente giudizio di responsabilità, degli esiti della consulenza tecnica acquisita nel processo civile, che, nella fattispecie, indicherebbe "*un criterio di responsabilità in ordine all'errata lettura del dato radiologico e, di converso, della ulteriore condotta causativa dell'*exitus *del paziente, identificata nella errata diagnosi formulata, non giustificabile alla luce dell'assoluto difetto di materiale anamnestico, sintomatologico e clinico oltre che strumentale riconducibile ad essa*".

In particolare, al dott. Barbacci, che ebbe in cura la paziente dal ricovero al cambio turno delle ore 20:00 del 16 maggio 2011, sono stati ascritti errori diagnostici e disinteresse verso l'individuazione della miglior terapia per la paziente sottoposta alle sue cure; analogamente, al dott. Virzì, che si occupò della paziente dal cambio turno delle ore

20:00 alle dimissioni, si è imputato di aver omesso i necessari approfondimenti, studi e verifiche cliniche che, se correttamente effettuati, avrebbe potuto intercettare gli errori commessi ed attivare il percorso terapeutico omesso, così consentendo alla paziente di aumentare le proprie probabilità di sopravvivenza; al dott. Magiera sono stati ascritti errori in sede di refertazione dell'esame radiografico, data la mancata individuazione di un addensamento postero-basale a destra, concorrente nella determinazione dell'evento infausto.

A tutti i sanitari coinvolti è stata, poi, contestata l'omessa considerazione di tracciato ECG del 16 maggio 2011, che non risulta refertato.

Secondo la prospettazione di parte attrice, pertanto, sussisterebbero nella fattispecie tutti i presupposti della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti, cui sarebbero ascrivibili condotte omissive gravemente colpose; all'esito di un giudizio controfattuale, l'ipotetica realizzazione della condotta dovuta e attuabile da parte dei medici convenuti avrebbe consentito di evitare il decesso della -.

Si è costituito il dott. Barbacci che, con memoria depositata il 27 dicembre 2024, contestando le conclusioni della Procura, ha chiesto il rigetto della pretesa erariale, negando sia la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e le prestazioni sanitarie rese, sia gli estremi per qualificare la propria condotta come gravemente colposa, ritenendo, peraltro, generica l'ascrizione di responsabilità nei suoi confronti; nell'ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria, ha subordinatamente richiesto che, comunque, in ragione del suo apporto

causale ai fatti, l'entità dell'addebito non possa comunque considerarsi superiore al 15-20%, e, in via ulteriormente subordinata, ha chiesto che la Corte eserciti potere riduttivo. In via istruttoria, la difesa ha sollecitato l'espletamento di CTU medico legale volta ad accertare, in particolare, la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione resa dal dott. Barbacci in favore della sig.ra - e il decesso della medesima, la qualificazione in termini di gravità della colpa del sanitario e l'entità dell'apporto causale della condotta di quest'ultimo nella causazione del decesso.

Il dott. Magiera, costituendosi mediante deposito di memoria in data 11 novembre 2024, preliminarmente in rito ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 67, co. 2, c.g.c., avendo egli formulata richiesta di essere personalmente sentito con istanza posta in calce alle proprie deduzioni, rese ai sensi dell'art. 67, co. 1, c.g.c., cui non seguiva il dovuto riscontro della Procura. Ha contestato, inoltre, la genericità e l'indeterminatezza delle condotte specificamente e personalmente attribuitegli nell'invito a dedurre, tali da pregiudicare il proprio diritto di difesa, così da rendere inammissibile l'atto di citazione. Ha sottolineato, poi, la propria estraneità al giudizio civile in cui è stata resa la CTU posta a fondamento dell'azione di responsabilità ed al giudizio penale in cui risultava resa altra CTU, anch'essa richiamata dalla Procura, nonché contestato la decisione dell'Azienda sanitaria di non interporre appello avverso la sentenza civile di condanna al risarcimento. Nel merito, ha escluso la sussistenza di profili di colpa grave nella condotta contestata, nonché una correlazione causale tra

questa ed il decesso della paziente, ritenuta comunque non provata. In subordine, ha chiesta la riduzione dell'entità dell'addebito anche in considerazione delle difficoltà di natura organizzativa e delle circostanze soggettive e oggettive ostative alla piena addebitabilità del danno alla sua condotta, nei termini di cui all'art. 9 della l. n. 24/2017 o, in caso di ritenuta inapplicabilità della disposizione, in quelli ritenuti equi e di giustizia.

Risulta costituito, altresì, il dott. Virzì che, con memoria depositata in data 27 dicembre 2024, preliminarmente, ha dedotto l'inammissibilità dell'atto di citazione per nullità della notifica dell'invito a dedurre, disposta con le formalità dell'art. 140 c.p.c. presso indirizzo ove lo stesso non risultava più residente, con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento, in assenza di atti interruttivi nel termine quinquennale dal verificarsi del fatto dannoso. Nel merito, la difesa del Virzì, premessa l'inopponibilità degli esiti della CTU resa nel giudizio civile conclusosi con la condanna dell'Azienda sanitaria, richiamando la CTP prodotta da quest'ultima in sede civile, ha chiesto il rigetto della domanda, contestato le conclusioni espresse nella consulenza tecnica d'ufficio, valorizzato profili ritenuti trascurati od omessi in tale valutazione ed argomentato per la correttezza tecnica del suo operato; in particolare, ha escluso l'evitabilità dell'evento anche in caso di diagnosi tempestiva e somministrazione della terapia conseguente. In via subordinata, previa ammissione di CTU medico legale volta ad accertare la sussistenza di condotte gravemente colpose tenute nel frangente, nonché una diversa ripartizione del danno fra i convenuti,

ha chiesto la riduzione dell'addebito.

3. All'udienza di discussione, il P.M. ha insistito per l'accoglimento della domanda, puntualmente replicando alle eccezioni formulate dai convenuti negli scritti difensivi; in particolare, con riferimento alla dedotta inammissibilità della citazione in giudizio del dott. Magiera per omessa previa audizione personale, ha negato che la dicitura contenuta nelle deduzioni scritte potesse qualificarsi come effettiva richiesta in tal senso, risolvendosi in mera clausola di stile, e ritenuto che, data l'identità delle difese esplicate a seguito dell'atto di citazione con quelle formulate dopo l'invito a dedurre, l'eventuale audizione personale non avrebbe apportato elementi dirimenti, non apparendo, quindi, violato il diritto di difesa.

Ha inoltre contestato il difetto di regolare notifica dell'invito a dedurre nei confronti del convenuto dott. Virzì, rappresentando che, a fronte di un primo tentativo presso l'indirizzo di residenza del convenuto in Carini (PA), non andato a buon fine, come da dichiarazione dell'Ufficiale giudiziario, per irreperibilità del destinatario (nominativo sconosciuto, da sommarie informazioni assunte, e non presente sul citofono o sulla cassetta postale), anziché procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sarebbe stato reperito altro recapito, nel comune di Ciampino (RM), ove il convenuto avrebbe eletto domicilio; da ciò la correttezza della notifica, perfezionata ex art. 140 c.p.c., presso tale secondo indirizzo, ove l'Ufficiale giudiziario avrebbe rinvenuto il nominativo del convenuto posto sul campanello. La Procura ha, quindi, rimarcato che al medesimo indirizzo in Ciampino (RM) sarebbe stato

notificato con esito positivo l'atto di citazione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con ritiro del plico da parte del dott. Virzì; ciò attesterebbe l'elezione di domicilio presso tale indirizzo. A ciò ha aggiunto la mancata acquisizione di indirizzo pec da parte del convenuto, che avrebbe impedito la notifica con tale mezzo. Ne deriverebbe l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della citazione e di prescrizione della pretesa erariale.

La difesa del dott. Magiera, ribadita la chiara e corretta formulazione della richiesta di audizione personale in calce alle deduzioni presentate, ha insistito per l'inammissibilità della citazione in giudizio e comunque per l'infondatezza della domanda.

Il difensore del dott. Barbacci, riportatosi alla memoria di costituzione e alle richieste istruttorie ivi formulate, ha ribadito le argomentazioni prospettate circa l'infondatezza degli addebiti mossigli.

L'avv. Tucci, per il convenuto dott. Virzì, previa richiesta e visione dei documenti attestanti le notificazioni dell'atto di citazione e del fascicolo digitale, ha rimarcato che, dal certificato emesso dal comune di Ciampino, allegato alla citazione, la residenza del convenuto nel Comune potrebbe farsi risalire fino alla data del 4 ottobre 2022; al contrario, il dott. Virzì risiederebbe nel comune di Carini e la Procura, pertanto, avrebbe dovuto procedere con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c.. Ha, pertanto, insistito per l'inammissibilità della citazione e per l'infondatezza della domanda. In merito all'intervenuto ritiro del plico contenente l'atto di citazione, ha evidenziato che di tale giacenza il convenuto era stato avvisato dall'ex compagna, residente a Ciampino

all'indirizzo riferito, non in ragione d'elezione di domicilio in tal sede, bensì all'esito di mera comunicazione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che possano essere definite in rito, allo stato degli atti, le posizioni dei convenuti Alberto Magiera e Matteo Virzì, per le ragioni che di seguito verranno esposte.

1.1. Con riferimento al convenuto Magiera, assume rilievo preliminare ed assorbente l'eccezione di nullità della citazione in giudizio per omessa previa audizione ex art. 67, co. 1 e 2, c.g.c..

L'art. 67, co. 2, c.g.c. stabilisce che il presunto responsabile "*con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione*".

Le deduzioni presentate dal convenuto ed allegate all'atto di citazione chiaramente esponevano tale richiesta ove, in calce, dopo il rinvio a quanto illustrato, riportavano la formula "*il deducente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato. previa disposizione di apposita audizione personale del dott. Magiera ai sensi dell'art. 67 C.G.C.*", quale premessa alla successiva richiesta di archiviazione.

Ritiene il Collegio che tale formulazione non possa ritenersi, come prospettato dalla Procura, una mera clausola di stile, bensì una chiara istanza d'audizione, non generica, né condizionata; l'allora invitato a dedurre, invero, non ha, all'evidenza, manifestato una mera

disponibilità ad essere sentito personalmente, bensì l'inequivocabile volontà di essere ascoltato (*ex multis*, Sez. II App. n. 83/2024; Sez. Piemonte n. 6/2023).

L'audizione personale, ove – come in fattispecie – correttamente richiesta nelle deduzioni, rappresenta un indefettibile passaggio procedimentale preprocessuale di completamente dell'istruttoria, assieme alle eventuali considerazioni svolte dal presunto responsabile nel merito dell'addebito. Il codice di giustizia contabile sanziona l'omissione di tale passaggio, ricorrendone i presupposti anzidetti, con l'inammissibilità Non rilevano, pertanto, i possibili profili di utilità, o meno, che dall'audizione personale sarebbero potuti derivare nella formazione del convincimento del Pubblico Ministero. La disposizione ha carattere tassativo.

Dunque, l'atto di citazione emesso nei confronti del dott. Alberto Magiera dev'esser dichiarato inammissibile.

1.2. Parimenti assorbente è il rilievo mosso dalla difesa del convenuto Virzì circa l'irregolarità della notifica dell'invito a dedurre.

Emerge, infatti, dai documenti depositati e dai chiarimenti forniti in udienza, che l'invito a dedurre adottato nei suoi confronti è stato inizialmente notificato in data 16 marzo 2024 presso l'indirizzo risultante da certificato di residenza nel comune di Carini (PA). L'Ufficiale giudiziario ivi attestava "*non potuto notificare perché a tale indirizzo il nominativo risulta sconosciuto, come da informazioni poi assunte. Sui citofoni e sulle cassette postali non rinvengo indicazioni*"; a ciò seguiva comunicazione mail del 20 marzo 2024 dell'UNEP di

Palermo che, ai fini dell'eventuale notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., chiedeva la compilazione di apposita modulistica. A tale richiesta la Procura non ha ritenuto di dare corso, procedendo, invece, a notificare l'atto presso altro indirizzo nel comune di Ciampino (RM), in data 21 marzo 2024, e, data l'assenza del destinatario o di altro soggetto idoneo alla ricezione, con deposito presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Da certificato rilasciato dal comune di Ciampino, in atti, risulta, invero, tale l'indirizzo di residenza del Virzì solo fino al 4 ottobre 2022.

La Procura ha, pertanto, ritenuto correttamente perfezionata la notificazione a tale secondo indirizzo, diverso da quello di residenza, assumendo che ivi dovesse ritenersi collocato il domicilio del destinatario.

Correttamente e diligentemente parte attrice ha proceduto, prima di esperire il procedimento di notificazione ex art. 143 c.p.c., a verificare la possibilità di procedere con la notificazione in luogo diverso dalla residenza anagrafica.

Il Collegio, in tema, concorda con il principio secondo il quale "*le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale*" (Cass. ord. 8463/2023). D'altro canto, però, non è dato rinvenire in atti dimostrazione che l'indirizzo reperito presso il comune di Ciampino potesse considerarsi domicilio o dimora del

notificando, così da legittimarne la notifica in quel luogo ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c..

Tale, invero, non può ritenersi la circostanza che lo stesso abbia proceduto col ritiro dell'atto di citazione depositato presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ben potendo tale ritiro essere stato cagionato da comunicazione operata da terzi circa la giacenza della cartolina presso tale indirizzo – come prospettato dalla difesa – e, pertanto, da evento del tutto occasionale, determinato dalla conoscenza intercorrente tra il destinatario dell'atto e il residente all'indirizzo presso cui la notifica è stata disposta. Ne è dimostrazione la circostanza che analogo ritiro non è avvenuto proprio per il plico contenente l'invito a dedurre.

Il Collegio neppure ritiene di per sé sufficiente che tale fosse l'indirizzo di residenza del convenuto fino a circa due anni prima del tentativo di notifica.

Né la Procura ha ritenuto di potersi avvalere, avendone piena ed intangibile facoltà, dello strumento della notifica dell'atto all'invitato a mezzo delle forze di polizia (art. 42 c.g.c.) con la formula "*ovunque si trovi*".

Pertanto, ai sensi dell'art. 67 c.g.c., dalla mancata regolare notifica dell'invito a dedurre discende l'inammissibilità della citazione nei confronti del dott. Virzì (in termini, questa Sezione n. 221/2023 e, tra le più recenti, Sez. Emilia-Romagna n. 103/2024).

2. La definizione in rito del giudizio nei confronti dei convenuti Magiera e Virzì giustifica la compensazione delle spese tra le parti ai sensi

dell’art. 31, co. 3, c.g.c..

3. Con riferimento alla posizione del dott. Barbacci, considerato il materiale probatorio depositato, nonché le domande ed eccezioni svolte, si ritiene che, con separata ordinanza, debba essere disposta consulenza tecnica d’ufficio al fine di acquisire un parere medico-legale in ordine a quesiti pertinenti all’accadimento, che saranno compiutamente formulati in quella sede.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 63143 del registro di segreteria,

DICHIARA

inammissibile la citazione in giudizio dei convenuti Magiera Alberto e Virzì Matteo e compensa le spese di giudizio;

DISPONE

con separato provvedimento in merito alla posizione del convenuto Barbacci Gino.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

Il Magistrato estensore	Il Presidente
Annalaura Leoni	Leonardo Venturini
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/06/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente

Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 con riferimento alla vittima del sinistro.

Il Presidente

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi della vittima del sinistro, nonché dei danti causa ed eredi della stessa.

Firenze, 25/06/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente